

rentemente usati in assicurazione vita è quello di riferire le provvigioni ad una percentuale del capitale (o del premio di primo anno) con un limite fisso riferito al premio (o al capitale) per evitare possibili scarti, si ritiene che l'introduzione anche da parte dell'Istituto di un analogo sistema possa comportare un più agevole computo delle provvigioni di acquisto.

Dato però che la trasformazione implica un'accurata valutazione delle percentuali da applicare e la conseguente modifica al congresso dei rappels si ritiene di proseguire per l'anno in corso con il sistema sin qui usato e di attuare le variazioni prospettate con il prossimo esercizio.

In applicazione della circolare ministeriale numero 93 del 28 ottobre 1952, avente per oggetto: "Franchiamento delle provvigioni di acquisto", si porta a conoscenza la concessa facoltà di estendere alle agenzie generali dell'Istituto l'applicazione della autorizzazione che consente di anticipare - in sede di computo provvisorio - i tre decimi della provvigione di acquisto re-